

WEBINAR 8

Le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale

La Valutazione di Impatto Sanitario

26 MARZO 2021

FAQ

Relatori:

Dott.ssa Sabrina Rieti

Dott.ssa Maria Eleonora Soggiu



1. Che figura professionale deve redigere il documento della VIS, anche tenuto conto di quanto previsto dall'art 20 comma 5 lett c) del d'lgs 152/06?

Il proponente dell'opera deve elaborare lo studio VIS creando un gruppo di esperti in cui dovranno essere incluse le figure dell'epidemiologo e del tossicologo, valutatore di rischio, oltre a quelle più ambientali già presenti per il SIA.

2. Quindi nei progetti sottoposti a VIA (e anche a VAS) è l'Istituto Superiore di Sanità che si occupa della valutazione di impatto sanitario?

Per i progetti VIS statali l'ISS è l'ente preposto alla valutazione dello studio VIS effettuato dal Proponente

3. Dall'esperienza avuto trovo la collaborazione con gli enti territoriali ATS &co., da cui spesso è quasi impossibile ottenere dati e riscontri in tempi utili, pertanto mi chiedo come si stesse agendo in merito (es. banche dati condivise ecc??)

Sono note le difficoltà di questa interazione/collaborazione con gli enti territoriali. Si deve lavorare per superarle, e l'ISS con il progetto CCM in atto sta affrontando la problematica anche predisponendo un corso FAD dedicato in particolare agli operatori del settore quali il personale dei dipartimenti di prevenzione.

4. Nelle procedure di VIA, la VIS è presentata soltanto nei progetti del punto 1 dell'allegato II e per progetti di centrali termiche con potenza superiore a 300MW (VIA statali). Non c'è nessun altro caso in cui si possa richiedere?

Per legge la VIS è obbligatoria solo per le procedure previste, ciò non toglie che spesso i territori (es. Comuni) chiedano comunque uno studio VIS anche per altre opere di competenza regionale. Si sottolinea che alcune regioni si sono dotate (con delibere regionali) di procedure VIS da seguire per progetti realizzati sui propri territori (es. Lombardia, Sardegna, Marche)

5. La Vis riguarda solo i progetti di competenza statale come centrali termiche, di gassificazione, ecc, di cui all'art. 9 della Legge del 2015 o anche quelli di competenza regionali secondo le soglie previste dall'allegato III-

vedi sopra

6. Per le valutazioni di assessment tossicologico ed epidemiologico, ci sono dei software che vengono previsti dalla procedura stabilita dall'Istituto Superiore della Sanità?

Al momento non ci sono software con gli algoritmi già predisposti. Stiamo valutando l'opportunità di realizzare un software del genere anche come risultato del progetto CCM che stiamo svolgendo.

7. Il parere ISS è vincolante nell'ambito della VIA? è compreso all'interno del provvedimento di VIA? come si collegano il provvedimento VIA e il parere ISS?

Per le opere per cui la VIS è obbligatoria, il parere sullo studio VIS e sulla compatibilità dell'opera con la tutela della salute, è tra le motivazioni che portano ad esprimere un parere positivo o negativo sulla realizzazione dell'opera. Il parere ISS entra nel parere della commissione VIA.

8. Il PNP richiede l'applicazione regionale della VIS, contemplando anche le casistiche non prese in considerazione dalla normativa per le VIA nazionali. Per gli impianti più piccoli, queste linee guida potrebbero risultare troppo articolate. In che modo l'ISS può aiutare questo processo di adattamento?

I territori regionali si stanno dotando di proprie procedure, ispirate anche alle LG-VIS dell'ISS, ma calate sul proprio contesto territoriale.

9. **La VIS, e quindi la VIA che la fa propria, possono o addirittura devono considerare le indicazioni e le soglie limite (acustiche, atmosferiche , ...) raccomandate dalle Linee Guida dell' OMS ? In genere queste sono molto documentate quanto a studi che ne comprovano la fondatezza e l'opportunità. Quando queste soglie sono più cautelative e restrittive delle corrispondenti norme italiane (che raramente sono così documentate e motivate), è possibile o addirittura doveroso superare le norme italiane? sui singoli casi, e motivatamente, la VIA e la VAS connaturalmente possono essere più restrittive di quanto non deriva dalla banale applicazione della normativa standard ?**

Dal punto di vista della VIS, la tutela della salute deve fare riferimento a raccomandazioni (es. concentrazioni) "health based", ovvero deve verificare che le popolazioni non siano esposte a valori di concentrazione delle sostanze superiori ai riferimenti individuati per tutelare la salute.

10. La valutazione tossicologica va correlata e allineata alle valutazioni di rischio già ampiamente disciplinate nell'ambito delle bonifiche dei siti contaminati?

L'approccio della VIS fa riferimento a situazioni diverse da quelle dei siti contaminati per i quali vi sono norme specifiche. Inoltre le valutazioni di rischio adottate per i siti contaminati sono affidate a procedure più automatiche che lasciano poco spazio ad un approccio più articolato, com'è la VIS, dove la valutazione può portare a risultati diversi, in termini anche di accettabilità o meno dell'opera, in funzione del contesto territoriale.

11. Percezione del rischio e disagio psicosociale legato all'avversione di determinate opere sono determinanti di salute (completo benessere fisico, ma anche mentale e sociale) e costituisce una delle maggiori criticità a gestione locale.... e la paura della popolazione per la sua salute e qualità della vita?

Infatti se ne deve tenere conto e non sottovalutare! Si deve rispondere alla popolazione per valutare se le paure hanno una base reale e quindi effettuare specifiche valutazioni oppure se queste sono determinate da percezioni distorte che possono essere più correttamente interpretate con una accurata informazione, e rendere le popolazioni più consapevoli dei reali rischi sul territorio.